


*Ministero della cultura*DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

CIRCOLARE

A tutti gli Istituti ed Uffici centrali e
periferici*e.p.c.*

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per l'Amministrazione
generale

Oggetto: Applicazione istituto contrattuale delle ferie e festività soppresse per il personale neoassunto in servizio presso altra Pubblica Amministrazione.

Considerate le innumerevoli richieste, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno chiarire l'applicazione dell'istituto delle ferie e delle festività soppresse per il personale neoassunto, già in servizio con pre ruolo presso altra Pubblica Amministrazione.

Sul punto appare opportuno richiamare quanto disciplinato al comma 5 dell'art. 23, CCNL 2019-2024, comparto Funzioni centrali, che stabilisce: *“Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3”*.

Alla luce della normativa contrattuale suesposta, si rappresenta che ai soli dipendenti neoassunti che hanno già prestato servizio per più di tre anni presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diversi da quelli attuali, hanno diritto a:

- a) 28 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge del. 23 dicembre 1977, n. 937, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni;
- b) 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge del. 23 dicembre 1977, n. 937, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 7 del citato articolo sono attribuite a tutti i dipendenti, in aggiunta alle ferie, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

Si rappresenta, infine, che la durata delle ferie nell'anno di assunzione è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Ciò posto, si invitano tutti gli Istituti a una corretta applicazione dell'istituto contrattuale in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Marina Giuseppone)IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Oreste Cirillo)